

DISCIPLINA DEI RAPPORTI TRA GIOVANI IN SERVIZIO CIVILE REGIONALE ED ENTI TITOLARI DEI PROGETTI (ex scheda 1 D)

1. Premessa

La Regione e gli Enti titolari di progetto del SCR intendono coinvolgere i giovani cittadini italiani e provenienti da altri Paesi, presenti nel territorio emiliano romagnolo nello sperimentare i valori interculturali e intergenerazionali attraverso l'esperienza del SCR, quale possibile strumento per facilitare e rafforzare la coesione sociale e, al tempo stesso, occasione di crescita per chi lo pratica, anche in una prospettiva che trascende i mesi di servizio civile.

Con riferimento all'attività di servizio civile che concretamente i giovani sono chiamati a svolgere, spetta loro il diritto alla piena e chiara informazione da parte dell'Ente; gli enti si sono inoltre impegnati a stabilire le modalità di presenza dei giovani nell'Ente, a impegnarli esclusivamente per le finalità del progetto, garantendone il pieno coinvolgimento nelle diverse fasi, e a predisporre momenti di confronto, verifica e discussione, anche con i giovani impegnati nel SCN.

In questo stile di cooperazione, sorge il corrispondente dovere dei giovani in servizio civile di "apprendere, farsi carico delle finalità del progetto, partecipare responsabilmente alle attività dell'Ente indicate nel progetto di servizio civile, aprendosi con fiducia al confronto con le persone impegnate nell'Ente, esprimendo nel rapporto con gli altri e nel progetto il meglio delle proprie energie, delle proprie capacità, della propria intelligenza, disponibilità e sensibilità, valorizzando le proprie doti personali e il patrimonio di competenze e conoscenze acquisito, impegnandosi a farlo crescere e migliorarlo", come riportato dalla "Carta di impegno etico regionale" proposta dalla Regione e sottoscritta dagli Enti titolari dei progetti e dai giovani, condividendone lo spirito, i metodi e le finalità, nell'interesse delle nostre comunità e per la buona riuscita dell'esperienza di servizio civile.

Quanto segue costituisce una esplicitazione di questi doveri, impegni e responsabilità che reciprocamente enti e giovani in servizio civile si sono assunti e completano la disciplina del servizio civile quale risulta dalla vigente legislazione, dalla normativa regolamentare e dagli elementi contenuti nella lettera d'inizio servizio consegnata ai giovani.

2. Presentazione in servizio

2.1. La/il giovane è tenuta/o a presentarsi presso l'Ente titolare del progetto, nel giorno e nella sede stabiliti nel contratto SCR, che definisce il trattamento economico e giuridico nonché le norme di comportamento alle quali deve attenersi la/il giovane e le relative sanzioni.

2.2. Il responsabile del Servizio Civile, o il responsabile locale dell'Ente accreditato o il rappresentante legale dell'Ente o l'Operatore locale di progetto provvedono a consegnare alla/al giovane copia del contratto di assicurazione stipulata dall'Ente in suo favore, i modelli delle detrazioni spettanti e del domicilio fiscale (per i giovani provenienti da altri Paesi), il modulo per l'accredimento dell'assegno del SCR su conto corrente bancario/postale o in contanti, un apposito documento contenente l'indicazione dell'orario di servizio e delle persone di riferimento con le responsabilità dalle medesime ricoperte.

2.3. Per ogni giovane che inizia il servizio civile deve essere predisposto un fascicolo personale, da conservare in apposito archivio presso la sede centrale o locale dell'Ente titolare del progetto, nel quale viene tenuta tutta la documentazione riferita all'interessata/o con particolare riferimento a:

- copia del progetto di servizio civile approvato, permessi, malattie e/o infortuni, ivi compresa la documentazione sanitaria,
- contratto SCR controfirmato dalla/dal giovane e riportante la data di inizio servizio civile;
- formazione svolta sia generale che specifica;
- monitoraggio interno del progetto;
- monitoraggio esterno organizzato dalla Regione;
- richieste avanzate dalla/dal giovane in servizio civile;
- provvedimenti disciplinari;
- ogni altra documentazione attinente al servizio svolto.

2.4. In caso di mancata presentazione, la/il giovane è tenuta/o, entro lo stesso giorno della data prevista per l'inizio del SCR, a fornire in forma scritta all'Ente, per le valutazioni di propria competenza secondo quanto appresso indicato, le giustificazioni in ordine alle cause che hanno impedito di presentarsi. La mancata presentazione in servizio alla data stabilita, in assenza di giustificazione, equivale a rinuncia.

2.5. La mancata presentazione in SCR fino a 15 giorni dalla data d'inizio o di subentro per malattia debitamente certificata non è considerata rinuncia; la/il giovane è considerata/o in servizio dalla data indicata nel contratto di SCR, ha diritto alla conservazione del posto in graduatoria con l'avvertenza che i giorni di assenza per malattia saranno decurtati dal numero complessivo previsti per i mesi di servizio civile. Oltre i 15 giorni la mancata presentazione equivale a rinuncia. In tal caso, la/il giovane, fatto salvo il mantenimento dei requisiti di ammissione al SCR, può fare nuova domanda di servizio civile in uno dei successivi avvisi.

2.6. La mancata presentazione in SCR fino ad un massimo di 15 dalla data d'inizio o di subentro non è considerata rinuncia anche in presenza di altri gravi e particolari motivi che dovranno essere tempestivamente comunicati dalla/dal giovane all'Ente e da quest'ultimo valutati. La/Il giovane è considerata/o in servizio civile dalla data indicata nel contratto di SCR e ha diritto alla conservazione del posto in graduatoria. In tal caso i giorni di assenza saranno decurtati dai giorni di permesso spettanti durante i mesi di SCR. L'eventuale prosecuzione dell'assenza sarà considerata rinuncia.

3. Assegnazione di giovani selezionati per altro progetto

3.1. Qualora un Ente non abbia coperto il numero dei posti previsti dal progetto approvato ovvero abbia esaurito i giovani idonei non selezionati per i subentri, onde poter realizzare gli obiettivi programmati, dovrà rappresentare alla Regione la situazione carente e dovrà individuare la/il giovane da avviare al servizio civile nell'idoneo non selezionato, disposto a subentrare, seguendo l'ordine decrescente del punteggio ottenuto nelle graduatorie riferite alle sedi d'attuazione progetto oppure riferite ai progetti con sede di attuazione: A) nello stesso Comune in cui si è verificata la mancata copertura del posto/subentro; B) nella Provincia in cui si è verificata la mancata copertura del posto/subentro, ad esaurimento delle graduatorie di cui alla precedente lettera A); C) di altra provincia solo nel caso in cui la sede d'attuazione di progetto prescelta risulti più vicina al domicilio/residenza della/del giovane rispetto alla distanza tra domicilio/residenza della/del giovane e il pertinente capoluogo di provincia, ad esaurimento delle graduatorie di cui alle precedenti lettere A) e B). A parità di punteggio viene data priorità alla/al giovane nata/o prima, in quanto in seguito avrà minori occasioni per poter fare l'esperienza di servizio civile regionale stante il limite d'età previsto.

3.2. Quanto sopra a condizione che l'Ente richiedente acquisisca e trasmetta alla Regione, per i provvedimenti di competenza, la rinuncia scritta dei giovani subentranti alla posizione ricoperta nella graduatoria del progetto/sede d'attuazione dove risultano idonei non selezionati ovvero la rinuncia scritta a subentrare.

4. Sostituzione dei giovani a seguito di rinunce o interruzioni del servizio

4.1. La sostituzione dei giovani selezionati nell'ambito dei progetti di SCR a seguito di rinunce prima dell'avvio del progetto, ovvero a seguito di interruzione del servizio o per malattia, non dovuta a causa di servizio, superiore al doppio dei giorni di malattia spettanti senza decurtazione dell'assegno di SCR è consentita esclusivamente entro il tempo utile affinché i subentranti svolgano almeno la metà del periodo previsto di SCR. Pertanto, la durata del SCR dei giovani subentranti è ridotta al periodo che intercorre dalla data di subentro nel SCR fino al termine del progetto. L'eventuale ulteriore permanenza non è riconosciuta come periodo di servizio civile prestato ai sensi della legge regionale n. 20 del 2003, né ai fini del trattamento economico, previdenziale ed assicurativo.

4.2. Al fine di consentire alla Regione di espletare le procedure necessarie per assicurare la corresponsione dell'assegno per il SCR nei subentri degli idonei in graduatoria, saranno prese in considerazione esclusivamente le richieste di sostituzione che perverranno complete di tutta la documentazione, entro il termine di 10 giorni prima della metà del periodo previsto di SCR. L'Ente dovrà formulare la richiesta di sostituzione provvedendo ad indicare il nominativo della/del prima/o giovane idonea/o non selezionata/o che segue nella graduatoria, dopo averne acquisito la disponibilità scritta ovvero la

rinuncia scritta. Nel caso di pluralità di sedi del progetto approvato, le sostituzioni dovranno essere fatte in base alle graduatorie riferite a ciascuna sede (se previste). Contestualmente l'Ente dovrà far pervenire alla Regione, qualora non inviata in precedenza, la documentazione indicata nell'avviso di selezione (domanda della/del giovane di partecipazione alla selezione, fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità e del codice fiscale, titoli di soggiorno in Italia o iscrizione anagrafica per i cittadini comunitari).

In presenza di rinunce o interruzioni del servizio civile da parte dei giovani, gli enti non possono chiamare in servizio, pur nel rispetto della graduatoria, i giovani idonei non selezionati che non siano in possesso del contratto SCR. Eventuali periodi di servizio prestatati dai giovani in argomento precedentemente alla data d'inizio servizio prevista dal predetto contratto non sono riconosciuti come periodi di servizio civile prestato.

4.3. Le rinunce e le interruzioni del servizio e comunque ogni assenza che comporti decurtazione dell'assegno di servizio civile regionale devono essere segnalate alla Regione entro i successivi due giorni lavorativi esclusivamente a mezzo PEC all'indirizzo segrsvilsoc@postacert.regione.emilia-romagna.it, proprio in considerazione dei diretti riflessi sulla quantificazione dell'assegno per il SCR. Nella segnalazione di cui sopra l'Ente dovrà rappresentare le azioni attivate (la rinuncia o l'interruzione è un insuccesso della proposta di SCR) per gestire al meglio, e possibilmente evitare, la situazione segnalata e fornire le proprie valutazioni al riguardo.

Si fa presente che ciascun ente deve comunicare mensilmente, entro il giorno 2 del mese successivo a quello di riferimento (ad eccezione del 1^a dicembre), ovvero altro termine comunicato dalla Regione, tutte le assenze dei giovani, comprese quelle per maternità e quelle che comportano una decurtazione dell'assegno, esclusivamente tramite posta elettronica certificata all'indirizzo sopra indicato. Devono, altresì, essere comunicate le assenze per infortunio durante il servizio civile che, si ricorda, non comportano decurtazione del compenso. La Regione si riserva di chiedere all'Ente, mediante idonea azione di rivalsa, il rimborso delle spese sostenute per il recupero di eventuali somme indebitamente erogate alla/al giovane a causa della ritardata segnalazione mensile delle presenze e delle assenze o della rinuncia o interruzione del servizio.

5. Altre ipotesi di cessazione dal servizio

5.1. Il venir meno, nel corso del servizio, di uno dei requisiti richiesti dalla legge e dal disciplinare (ad eccezione di quello dell'età), comporta l'esclusione della/del giovane dalla prosecuzione del progetto, senza dover adottare il procedimento sanzionatorio. Il servizio prestato non ha validità ai fini dell'attribuzione dei benefici previsti dal progetto.

5.2. L'assenza ingiustificata comunicata dall'ente comporta l'esclusione dal servizio a decorrere dal giorno in cui la stessa si è verificata, previa adozione del procedimento sanzionatorio da parte della Regione.

5.3. In caso di revoca del progetto disposta dalla Regione, i giovani in servizio presso l'ente, in considerazione delle loro legittime aspettative in ordine allo svolgimento del servizio civile, sono ricollocati, ove possibile, per il tempo residuo presso altri enti dello stesso territorio comunale o zone limitrofe nell'ambito di analoghi progetti, avviati nello stesso arco temporale e che presentano posti non coperti, previa acquisizione del consenso dei giovani stessi e degli enti individuati dalla Regione. A tal fine la Regione, in concomitanza con il provvedimento sanzionatorio, predispone un elenco di enti, con le caratteristiche sopra menzionate, da consegnare ai giovani. I medesimi, contattati gli enti, al fine di valutare la possibilità di un loro idoneo reinserimento, segnalano entro i successivi sette giorni la preferenza alla Regione, che predispone il provvedimento di prosecuzione del servizio.

5.4. Nel caso di impossibilità di inserire i giovani in servizio civile in altre strutture, la Regione consente che i giovani, fatto salvo il mantenimento dei requisiti di ammissione al servizio civile possano fare nuova domanda di servizio civile in uno degli avvisi successivi.

5.5. Nell'ipotesi in cui la revoca del progetto consegua ad un provvedimento sanzionatorio la Regione si rivale nei confronti dell'ente per la restituzione delle somme corrisposte ai giovani in SCR nel periodo intercorrente tra la cessazione dell'attività ed il nuovo avvio al servizio, se ciò è possibile, o nel periodo intercorrente tra la cessazione dell'attività e l'accertamento dell'impossibilità della collocazione.

6. Temporanea modifica della sede di servizio

6.1. Di norma non sono consentiti trasferimenti di giovani in servizio civile neppure presso sedi dello stesso progetto. I giovani in servizio civile, infatti, devono essere impegnati presso le sedi di attuazione cui sono stati assegnati dalla Regione per tutta la durata del progetto secondo le modalità indicate nel progetto.

6.2. Nel primo periodo di attuazione dei progetti in presenza di situazioni di disagio manifesto e confermato dal tutor e dall'OLP, previa comunicazione alla Regione, è consentito il passaggio di una/un giovane da una sede di attuazione all'altra nell'ambito dello stesso progetto, o da un progetto ad un altro dello stesso ente. Condizioni indispensabili l'assenso della/del giovane, la presenza di posti liberi nel nuovo progetto ed il permanere delle condizioni di attuabilità del progetto di provenienza.

6.3. Qualora sia previsto nel progetto approvato alla voce 5 "descrizione del progetto e tipologia dell'intervento" o alla voce 11 "eventuali particolari obblighi dei giovani durante il periodo di servizio" l'ente può impegnare i giovani, per un periodo non superiore ai trenta giorni, previa tempestiva comunicazione alla Regione, presso altre località in Italia o all'estero, non coincidenti con la sede di attuazione del progetto, al fine di dare attuazione ad attività specifiche connesse alla realizzazione del progetto medesimo (es. soggiorni estivi, mostre itineranti, eventi culturali, momenti formativi supplementari a quanto previsto nel progetto, ecc....). Non sono previsti in questo caso rimborsi a carico della Regione per le spese di viaggio.

6.4. Nel caso di temporaneo servizio all'estero, comunque non superiore ai 30 giorni, con la comunicazione di cui sopra l'ente richiedente deve altresì trasmettere:

- * copia della specifica assicurazione attivata a carico dall'Ente per l'invio e la permanenza dei giovani all'estero;
- * la sede di attuazione di progetto dell'ente estero presso il quale si realizza come risulta indicata in fase di accreditamento;
- * la data di partenza e di rientro dal paese estero.

7. Malattie e infortuni

7.1. La/il giovane in servizio civile, in caso di malattia o infortunio, ne darà tempestivamente comunicazione alla sede dell'Ente di assegnazione, facendo pervenire la relativa certificazione sanitaria esclusivamente sui moduli di prescrizione sanitaria rilasciata dai medici di base o dalle strutture della Azienda sanitaria locale. Tale documentazione è conservata dall'Ente nel fascicolo personale della/del giovane. Per la/il giovane del SCR non è prevista la trasmissione on-line dei certificati medici all'INPS in quanto non riveste la qualifica di dipendente o di lavoratore.

7.2. Tutti i periodi di malattia, infortunio sono registrati nel fascicolo personale della/del giovane nel quale è conservata la documentazione relativa.

7.3. Spetta l'assegno mensile per l'intero importo alla/al giovane in SCR per i giorni di malattia corrispondenti a 1,25 di per ciascun mese di progetto (il numero complessivo dei giorni di malattia, pari al prodotto tra 1,25 e il numero di mesi riportato alla voce 10 della scheda progetto, è sempre da arrotondare per eccesso all'unità superiore). Per il periodo eccedente pari al doppio dei giorni di malattia determinati in conformità al precedente periodo, l'importo economico è decurtato in proporzione ai giorni di assenza. Superato questo ulteriore periodo, la/il giovane in SCR è esclusa/o dalla prosecuzione del progetto, senza dover attivare il procedimento sanzionatorio.

7.3bis. In tal caso la/il giovane, fatto salvo il mantenimento dei requisiti di ammissione al SCR, può fare nuova domanda di servizio civile in uno degli avvisi successivi. Nel caso in cui l'esclusione per malattia avvenga entro i termini di cui ai precedenti punti 4.1 e 4.2 è possibile la sostituzione, nel rispetto della graduatoria, con giovani idonei non selezionati.

7.4. I giorni di malattia sono conteggiati senza soluzione di continuità. Se nel periodo di malattia cadono giorni festivi o giorni di riposo previsti, questi rientrano nel calcolo delle giornate di assenza, così come quelli che si collocano tra due periodi di assenza per la stessa malattia fruiti senza interruzione. I giorni festivi e i giorni di riposo previsti, iniziali e terminali di un periodo di assenza per malattia non devono essere compresi

nel computo della sua durata.

7.5.L'Ente comunica alla Regione esclusivamente tramite posta elettronica certificata all'indirizzo segrsvilsoc@postacert.regione.emilia-romagna.it, i periodi di assenza eccedenti i giorni di malattia riconosciuti, entro 2 giorni lavorativi dal loro inizio, al fine di procedere alla decurtazione del compenso e, se del caso, all'esclusione dal servizio.

7.6.In caso di infortunio la denuncia del sinistro deve essere inviata a cura della/del giovane, utilizzando la PEC qualora posseduta, alla compagnia assicurativa/broker assicurativo e all'Ente titolare del progetto di servizio civile, entro i termini indicati nel contratto assicurativo. Per quanto concerne le modalità di denuncia del sinistro e gli adempimenti correlati, la/il giovane in SCR dovrà attenersi a quanto indicato nel contratto di assicurazione, consultabile presso l'Ente titolare del progetto. La/Il giovane dovrà, in particolare, allegare alla denuncia una specifica attestazione dell'ente di impiego dalla quale risulti che al momento del sinistro era in servizio.

7.7.L'Ente invia alla Regione una tempestiva e dettagliata relazione contenente le informazioni relative alla dinamica dell'incidente occorso alla/al giovane nell'effettuazione del servizio, la descrizione delle circostanze nelle quali si è verificato l'evento, il nesso di causalità tra la condotta tenuta dalla/dal giovane e l'evento stesso, specificando in particolare la riferibilità del fatto allo svolgimento del servizio.

7.8.Per gli infortuni avvenuti durante l'orario di servizio, e per l'effetto delle attività svolte nel servizio i giorni di assenza non vanno computati nel numero dei giorni di malattia spettante nell'arco del servizio. In caso di assenza dovuta ad infortunio occorso durante e per effetto delle attività svolte nel servizio, ivi compreso il tragitto da e per il luogo in cui la prestazione debba essere effettuata alla/al giovane in servizio civile spetta l'intero assegno per il servizio civile fino alla scadenza della prognosi. Il periodo di assenza dal servizio, in questi casi, è considerato prestato a tutti gli effetti.

7.9.Per quanto riguarda la sicurezza sui luoghi di lavoro (art. 3, comma 12 bis, del decreto legislativo 81/2008, come modificato dal D.Lgs 112/2008), come previsto dal servizio civile nazionale i giovani in servizio civile sono equiparati ai lavoratori autonomi e ad essi si applicano le disposizioni concernenti "impresa familiare e lavoro autonomo" (art. 21 D.lgs. citato). Secondo quanto prevede l'art. 3 comma 12 bis sopra citato, il datore di lavoro - figura che nel rapporto di servizio civile è incardinato nell'ente presso il quale si realizza il progetto nel quale è impegnato la/il giovane - è tenuta/o a fornire alla/al giovane dettagliate informazioni sui rischi connessi all'attività nell'ambito del progetto di servizio civile per il quale è stato selezionato. A tal fine gli enti, nel corso destinato alla formazione specifica, secondo quanto indicato nelle Linee guida per la formazione generale dei giovani in servizio civile nazionale approvate con Decreto del Capo del Dipartimento del 19 luglio 2013, devono obbligatoriamente prevedere un apposito modulo concernente l'informativa sui rischi connessi all'impegno dei giovani in servizio civile e sulle misure di prevenzione ed emergenza. Contestualmente la/il giovane è tenuta/o agli adempimenti indicati dall'art. 21 del D.Lgs. citato e può avvalersi delle facoltà dallo stesso individuate. In base al contenuto di detto articolo:

- l'utilizzo di attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni di cui al titolo III;
- la dotazioni di dispositivi di protezione individuale ed il loro utilizzo conformemente alle disposizioni di cui al titolo III,

sono a carico del lavoratore autonomo e pertanto dei giovani in servizio civile.

Questi ultimi, inoltre, relativamente ai rischi propri delle attività svolte e con oneri a proprio carico, hanno facoltà di:

- beneficiare della sorveglianza sanitaria secondo le previsioni di cui all'art. 41, fermo restando gli obblighi previsti da norme speciali;
- partecipare a corsi di formazione specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro, incentrati sui rischi propri delle attività svolte, secondo le previsioni di cui all'art. 37 fermo restando gli obblighi previsti da norme speciali.

8 . Tutela della maternità

8.1.Alle giovani in servizio civile in stato di gravidanza si applicano le disposizioni legislative del Testo Unico in materia di tutela e sostegno della maternità, adottato con il decreto legislativo 26 marzo 2001, n.151,

espressamente richiamato dal decreto legislativo n. 77 del 2002. Ai sensi del predetto Testo Unico il divieto di prestare servizio civile è di norma durante i due mesi precedenti ed i tre mesi seguenti il parto (art.16), in assenza di condizioni patologiche che configurino situazioni di rischio per la salute della gestante e/o del nascituro (art.17).

8.2.E' altresì consentita la facoltà di astenersi dal servizio a partire dal mese precedente la data presunta del parto e nei quattro mesi successivi allo stesso (art. 20).

8.3.Prima dell'inizio del periodo di divieto di cui all'art.16, lett. a), e all'art. 20 le giovani in servizio civile devono consegnare all'Ente il certificato medico indicante la data presunta del parto.

8.4.L'astensione dal servizio, sia nel caso previsto dall'art.17 (astensione facoltativa) che nel caso previsto dall'art.16 (astensione obbligatoria) che nel caso previsto dall'art. 20 (flessibilità del congedo per maternità) a cura dell'Ente dovrà essere resa nota alla Regione esclusivamente tramite posta elettronica certificata all'indirizzo segrsvilsoc@postacert.regione.emilia-romagna.it, come pure la ripresa delle attività di SCR.

8.5.Ai sensi dell'art. 17 lett. b), "condizioni di lavoro o ambienti pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino", la maternità anticipata è consentita a partire da una data certa. A tale fine l'ente deve corredare la richiesta con la seguente documentazione: dichiarazione della struttura nella quale la giovane è impegnata nella quale sono indicate le mansioni svolte dalla giovane con riferimento al progetto nel quale è inserita; impossibilità di assegnare la giovane ad altre mansioni; certificato medico attestante l'incompatibilità delle attività con lo stato di gravidanza e la data presunta del parto.

8.6.In caso di parto anticipato rispetto alla data presunta, ai 3 mesi successivi al parto previsti dal D.Lgs. citato, si aggiungono i giorni compresi tra la data effettiva e quella presunta, per un totale di astensione complessiva di 5 mesi.

8.7.Oltre quanto previsto dagli articoli sopra citati, cui fa espressamente riferimento il decreto legislativo n.77 del 2002, non sono contemplati ulteriori benefici post partum, né l'applicazione della disciplina del "congedo parentale" a favore delle giovani in servizio civile. L'astensione dal servizio per maternità non comporta la sostituzione della giovane mediante lo scorrimento della graduatoria, né riduzioni dell'assegno SCR.

9. Guida di automezzi

9.1.E' consentito alla/al giovane porsi alla guida di automezzi appartenenti o comunque a disposizione dell'ente di assegnazione, se in possesso della necessaria patente e qualora previsto dal progetto di servizio civile o per l'attuazione degli interventi in esso programmati.

Resta inteso che occorre, da parte degli enti di servizio civile, una precisa programmazione delle attività, degli orari e dei percorsi che i giovani dovranno effettuare, la specifica individuazione dell'automezzo utilizzato, l'assunzione dell'onere dei costi (relativi ad esempio alla spesa per la benzina, per i parcheggi, ecc...), la massima attenzione che la guida avvenga negli orari previsti dalle attività programmate.

9.2.I rischi derivanti ai giovani in servizio civile dalla guida, ad esclusione di eventuali danni causati a terzi, devono essere coperti dalla polizza assicurativa stipulata dall'Ente titolare del progetto e consegnata alla/al giovane all'atto della presentazione in servizio. L'Ente potrà stipulare una polizza aggiuntiva per rischi non coperti dal contratto di assicurazione preso a riferimento (corrispondente a quello in uso per il scn) o per innalzare i massimali previsti dalla citata assicurazione.

9.3.Solo nel caso di adeguata copertura assicurativa da parte dell'Ente titolare del progetto, è consentito alla/al giovane in SCR porsi esclusivamente alla guida di automezzi appartenenti o comunque a disposizione dell'Ente stesso.

9.4.Non è consentito alla/al giovane in SCR porsi alla guida di auto private, di sua proprietà o di terzi.

10. Permessi

10.1.Nell'arco dei mesi di attuazione del progetto la/il giovane in SCR usufruisce di giorni di permesso per esigenze personali, ivi compresi, gravi e giustificati motivi, quali a titolo esemplificativo gravi necessità familiari, esami universitari e tesi di laurea, licenze matrimoniali ecc., pari a 1,6 giorni per ciascun mese di

progetto (il numero complessivo dei giorni di permesso, dato dal prodotto tra 1,6 giorni e il numero dei mesi di durata del progetto, è sempre da arrotondare per eccesso all'unità superiore).

10.2. Il permesso consente alla/al giovane di assentarsi dal servizio per un periodo superiore alle 24 ore e non è frazionabile in permessi orari.

10.3. I giovani in servizio civile possono altresì usufruire di permessi straordinari, da considerare come giorni di servizio prestato che non vanno decurtati dai giorni di permesso spettanti nell'arco dei mesi di servizio civile, al verificarsi delle seguenti fattispecie:

- nel caso di donazione di sangue: 1 giorno per ciascuna donazione (per un massimo di quattro donazioni se trattasi di ragazzi e per un massimo di 2 donazioni se trattasi di ragazze);
- convocazione a comparire in udienza come testimone: 1 giorno;
- emergenze di protezione civile e/o attività di formazione relative per i volontari di protezione civile appartenenti a organizzazioni di cui al DPR 194/2001, iscritte nell'elenco centrale o negli elenchi territoriali: durata dello svolgimento delle operazioni di emergenza e/o di formazione fino ad un massimo di 30 giorni;
- richiami per vigili del fuoco volontari: 20 giorni;
- frequenza corso addestramento per allievi vigili del fuoco volontari :durata del periodo del corso;
- nomina alla carica di presidente, segretario di seggio e scrutatore, nonché di rappresentante di lista, in occasione delle consultazioni elettorali: durata dello svolgimento delle operazioni elettorali;
- esercizio del diritto di voto:
 - * 1 giorno per i giovani residenti da 50 a 500 Km di distanza dal luogo di servizio;
 - * 2 giorni per i giovani residenti oltre 500 Km dal luogo di svolgimento del servizio.

Nel computo dei permessi per i due casi sopra citati (consultazioni elettorali ed esercizio diritto di voto) non sono compresi i giorni di riposo settimanale previsti dal progetto.

10.4. Nel computo dei giorni di permesso non sono compresi i giorni festivi contigui (la domenica o il sabato e la domenica a secondo dell'articolazione dell'orario di servizio) ed eventuali festività infrasettimanali.

10.5. I permessi vengono fruiti dalla/dal giovane, in accordo con l'Ente, compatibilmente con le esigenze del monitoraggio esterno organizzato dalla Regione, la cui partecipazione è obbligatoria, del progetto di servizio e della formazione; di norma debbono essere richiesti all'operatore locale di progetto della sede di attuazione almeno quarantotto ore prima della data di inizio.

10.6. Non sono previsti giorni aggiuntivi di permesso per i viaggi.

10.7. Eventuali giorni di permesso non usufruiti non possono essere remunerati.

10.8. La fruizione di giorni di permesso eccedenti quelli indicati nella precedente voce 10.1 deve essere comunicata dall'Ente alla Regione, che adotta l'esclusione dal progetto senza dover attivare il procedimento sanzionatorio.

11 . Orario di servizio

11.1. I progetti devono prevedere un orario di attività non inferiore a:

- IPOTESI A) venticinque ore settimanali, ovvero un monte ore di 100 ore mensili;
- IPOTESI B) venti ore settimanali, ovvero un monte ore di 80 mensili;
- IPOTESI C) quindici ore settimanali, ovvero un monte ore di 60 mensile.

11.2. Nel caso in cui il progetto abbia optato per la soluzione del monte ore i giovani in servizio civile dovranno essere impegnati in modo continuativo per almeno:

- dodici ore settimanali nelle ipotesi A) e B)
- dieci ore settimanali nell'ipotesi C),

ovvero un altro orario settimanale indicato alla voce 8 del progetto, da articolare su quattro o cinque giorni a seconda di quanto previsto per la realizzazione del progetto.

I giorni di permesso retribuito rientrano nel computo del monte ore previsto dal progetto.

11.3. Nelle ore di servizio civile rientrano anche i periodi di formazione generale e specifica e di monitoraggio

interno ed esterno organizzato dalla Regione.

11.4. Il monte ore previsto non può essere esaurito prima del termine del progetto, né è possibile tenere in servizio i giovani oltre la durata del progetto.

11.5. Il pagamento avviene in modo forfettario per complessivi trenta giorni al mese per ogni mese di durata del progetto, a partire dalla data di inizio.

11.6. L'ente deve mantenere per tutta la durata del progetto il numero di ore settimanali ovvero l'orario di servizio riferito al monte ore dallo stesso previsto.

Sarà cura dell'ente attivare le misure idonee affinché le attività programmate si svolgano nell'arco temporale di riferimento, atteso che per i giovani in servizio civile non è prevista l'applicazione della disciplina dello straordinario, né del recupero di ore aggiuntive superiori a quelle giornaliere previste. E' quindi compito dell'Ente che realizza il progetto organizzare gli orari di servizio, sulla base di quanto sopra precisato.

In casi eccezionali, che non possono essere assunti a sistema di gestione dell'orario dei giovani, atteso che sistematiche protrazioni non possono essere consentite, ove tale prolungamento dovesse verificarsi, l'ente si attiverà per fare "recuperare" le ore in più entro il mese successivo, con l'avvertenza che i giorni effettivi di servizio dei giovani non possono essere inferiori a quelli indicati in sede progettuale.

Analogamente, qualora in casi eccezionali dovessero essere effettuate ore in meno rispetto a quelle giornaliere previste, l'ente si attiverà per far svolgere le ore non prestate entro il mese successivo.

Eventuali variazioni dell'orario sono comunicate alla/al giovane in servizio civile con un preavviso di almeno 48 ore.

12 . Termine del servizio: richiesta attestato

12.1. Hanno diritto ad ottenere l'attestato da cui risulta l'effettuazione del periodo di SCR svolto con l'indicazione dell'Ente e del progetto i giovani che hanno effettuato tutto il periodo di servizio previsto dal progetto ed i giovani assegnati quali subentranti che abbiano portato a termine il progetto.

12.2. L'attestato spetta, altresì, a coloro che hanno svolto un periodo di SCR pari almeno alla metà della durata del progetto e comunque 5 mesi di attività.

12.3. L'attestato deve essere richiesto dalla/dal giovane per il tramite dell'ente titolare di progetto (o del capofila per le co-progettazioni), utilizzando l'apposito modulo di richiesta.

data _____

Firma per presa visione e accettazione:

GIOVANE IN SCR

Il Rappresentante legale dell'Ente (o Responsabile del servizio civile accreditato o Responsabile locale dell'Ente accreditato/Operatore locale di progetto)

(timbro ente)